



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), art. 20: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 2023

Nell'anno duemilaventitre addì 18 del mese di dicembre alle ore 16,05 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto:

- | | |
|--|--|
| Sono presenti: | il Vicepresidente: Nadia Zampol,
i Consiglieri: Giovanni Cher, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin,
Pierluigi Sartorello,
il Revisore dei conti: Simone Gasparetto, |
| Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta: | il Consigliere: Carlo Miotto, |
| Assenti giustificati: | il Presidente: Mario Pozza,
il Consigliere: Lionello Caregnato, |
| Assenti: | i Revisori dei conti: Enrico Lamanna (Presidente), Carla De Leoni, |
| Segretario: | Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio, |
| Assistono in presenza: | <ul style="list-style-type: none">- Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente,- Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria Generale, Biblioteca ed Archivio, Protocollo informatico, Programmazione strategica, Comunicazione istituzionale, URP, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy dell'Ente, |



Deliberazione di Giunta camerale

- Assistono da remoto:
- Marco D'Eredità, Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese dell'Ente,
 - Loretta Guerrona, funzionario camerale.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), ridisegna in forma sostanzialmente coordinata l'ambito all'interno del quale le pubbliche amministrazioni, comprese quindi le Camere di commercio, possono gestire le proprie partecipazioni societarie. L'art. 20 del T.U.S.P. prevede un'analisi periodica annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie facendo riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente (per questo provvedimento il riferimento è il 31 dicembre 2022).

E' utile ricordare dapprima il quadro normativo di riferimento.

Il Testo unico (cfr. art. 4, c. 1), prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico la Camera di commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni (come costituirne o acquistarne) in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e qui riepilogate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - c) la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 174 e ss. del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza;



Deliberazione di Giunta camerale

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

Inoltre, ai sensi dei commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 4, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. E' fatta salva infine la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della *Legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Va detto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, vale a dire:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., e quindi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2020-2022, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln. di euro (art. 26, c. 12-quinquies T.U.S.P.);



Deliberazione di Giunta camerale

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2018-2022), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Va peraltro puntualizzato che l'art. 1, comma 724 L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha introdotto all'art. 26 del D.Lgs. il comma 6 – bis secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”* (in sostanza i GAL).

Inoltre, va precisato che vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni “indirette” detenute per il tramite delle società partecipate *“in house”*, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, che ha ben precisato i più recenti indirizzi della Corte dei Conti e del MEF, orientamenti che precisano inoltre, in modo esplicito, il significato di *“a controllo pubblico”*, ricadenti quindi nel Testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Alla luce delle nuove interpretazioni nell'attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico, queste ultime nei limiti di cui sopra. E' da precisare, inoltre, che l'Ente non detiene partecipazioni, dirette o indirette, in società benefit ex art. 1, commi 376-384, L. 208/2015.

Prosegue il Segretario Generale, ricordando che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Camera di commercio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016), individuando quelle che dovevano essere alienate. Ciò è avvenuto con deliberazione della Giunta n. 143 del 27.9.2017, inviata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al MISE - visto il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che tale provvedimento costituisce aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014. Il medesimo provvedimento è stato pure comunicato al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* del Portale Tesoro.



Deliberazione di Giunta camerale

Al riguardo va segnalato che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto.

Per quanto ci riguarda non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione.

L'art. 20 del T.U.S.P. citato dispone inoltre che le Amministrazioni soggette a tale disciplina provvedono annualmente alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute: ciò, implicitamente, anche al fine di monitorare i risultati delle revisioni precedenti e verificare la opportunità/possibilità di dismettere alcune di esse in un'ottica dinamica.

In questo complesso quadro di riferimento, sono state predisposte e messe a disposizione dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori, le schede della ricognizione delle società partecipate al 31.12.2022, di cui si segnalano quelle contenenti i dati di cui all'art. 20, c. 2 sopraccitato, per le opportune valutazioni.

Tali schede sono parte della completa documentazione che viene allegata al presente provvedimento, conforme a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

Essa è parzialmente differente nella struttura dalla documentazione presente nel Portale del MEF "Partecipazioni". Si è ritenuto di adottare tale modulistica, in quanto più adeguata, oltre che prevista come modello standard da utilizzarsi negli atti di ricognizione annuale dalla Deliberazione della Corte dei Conti sopra citata all'articolo 4, c. 3. Essa è stata, comunque, strumento per la comunicazione telematica a detto Ministero. Analogamente è opportuno procedere anche nel 2023.

Il Segretario Generale ricorda poi che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane. Il decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della Legge 580/1993 che definisce le Camere di commercio quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."*

Modifica, invece, parte dell'art. 2 della Legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'Ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:



Deliberazione di Giunta camerale

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Vengono invece assegnate nuove funzioni. Tra queste le seguenti:

- l'orientamento al lavoro ed alle professioni e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie.

Il decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della Legge 580/93 il quale dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*

Al fine di procedere ad una razionale e ragionevole ricognizione, si propone di effettuare la stessa in base a 4 macro-aree di valutazione:

1. valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità della partecipazione per le finalità dell'Ente;
2. valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;
3. coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra CCIAA ed EE.LL. più sinergie con associazioni di settore;
4. valutazione in termini di sostenibilità economico finanziaria.

Le valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare non possono però non risentire della riforma della Legge 580/93, che ha ridefinito compiti ed attribuzioni della Camere di commercio nella maniera appena sopra indicata.



Deliberazione di Giunta camerale

Va affrontata ora la ricognizione periodica per la nostra Camera di commercio con riferimento alle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31.12.2022.

E' opportuno ricordare che la gestione delle partecipazioni societarie è stata ripartita tra il Segretario Generale ed i Dirigenti con Ordine di Servizio n. 11 del 30.11.2016, così come aggiornato dall'Ordine di Servizio n. 24 del 20.09.2019.

Alla data del 31.12.2022 quindi le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute dalla Camera di commercio oggetto di ricognizione erano le seguenti:

Società del sistema camerale

IC OUTSOURCING s.c.r.l. (quota nominale di € 2.431,15 pari allo 0,654% del capitale sociale di € 372.000,00)

La Società ha lo scopo di fornire, in outsourcing, servizi informatici, logistici e tecnici verso InfoCamere, le società del Gruppo, le Camere di commercio, loro unioni, aziende speciali, società partecipate ed in prospettiva, fatti salvi eventuali vincoli normativi verso il mercato pubblico e privato, raggiungendo e mantenendo un livello prezzo/prestazioni e un grado di affidabilità tra i più elevati del settore. L'Ente utilizza i servizi della società per la gestione di alcuni servizi, versando esclusivamente il corrispettivo per i servizi ricevuti.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

INFOCAMERE s.c.p.a. (quota nominale € 188.473,80 - n. 60.798 azioni del valore nominale di € 3,10 pari all'1,067% del capitale sociale di € 17.670.000,00)

La Società ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità



Deliberazione di Giunta camerale

notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di commercio. InfoCamere s.c.p.a. è la società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema telematico nazionale che collega tra loro le Camere di commercio italiane. Ha inoltre realizzato e gestisce numerosi sistemi informatici e telematici per l'accesso ad altri registri e archivi pubblici (dal Registro informatico dei protesti alla Banca dati dei brevetti e dei marchi depositati). La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, provvede, a favore dei propri Soci, allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema. La Società presta inoltre ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio. L'Ente corrisponde alla Società un contributo consortile annuo. Nel contributo sono ricompresi alcuni servizi innovativi offerti a livello nazionale per la gestione dell'attività amministrativa delle Camere (tra i principali la gestione documentale e la gestione contabile).

Si tratta, anche in questo caso, di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

IS.NA.R.T. s.c.p.a. (n. 756 azioni per € 756,00 pari allo 0,259% del capitale sociale pari a € 292.184,00)

La Società opera a favore degli azionisti consorziati in attività di studio e promozione del sistema turistico, ed ha collaborato in particolare con la ex CCIAA di Belluno nel progetto di certificazione delle strutture alberghiere.

Con provvedimento di Giunta della CCIAA di Treviso n. 223 del 21.11.2014 era stata deliberata la dismissione, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Veneto - con nota del 30.12.2014, prot. 0110810. La liquidazione della quota è avvenuta nel 2017.

La Camera di commercio di Treviso – Belluno resta comunque socia in quanto la CCIAA di Belluno aveva mantenuto la partecipazione. L'Ente corrisponde alla Società un contributo annuo.

Tenuto conto della collaborazione avviata con la ex CCIAA di Belluno e le nuove competenze attribuite alle Camere di commercio dalla recente riforma in materia di turismo, la partecipazione residua può oggi considerarsi strategica.



Deliberazione di Giunta camerale

In questo ambito di valorizzazione del patrimonio culturale è nata nel 2017 Mirabilia Network, associazione riconosciuta senza fini di lucro (con iscrizione n. 1329/2019 al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma) partecipata al momento da Unioncamere Nazionale e da 21 Camere di commercio italiane per mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità. Tra i suddetti Enti sussistono molteplici legami, sorti per l'affinità del rispettivo oggetto sociale, "proteso" (in entrambi gli Enti, seppur con metodologie operative diverse) a sviluppare, proteggere, pubblicizzare e valorizzare il settore turistico italiano in generale (ISNART) ed i principali siti Unesco meno conosciuti in particolare (Mirabilia).

IS.NA.R.T. e Mirabilia Network nel corso del 2023 hanno illustrato la proposta di fusione per incorporazione di Mirabilia Network (Ente incorporando) in IS.NA.R.T. (Ente incorporante), al fine di perseguire un obiettivo di razionalizzazione, creare una sola struttura invece delle due attuali, e con l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un unico contenitore le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali; l'esigenza - che trova una sua naturale coerenza e compiutezza - è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso, quindi, che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'associazione Mirabilia, per effetto della sua incorporazione in IS.NA.R.T.

Si tratta di società di capitale strutturata "*in house providing*" ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

RETECAMERE s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 1.302,94 pari allo 0,538% del capitale sociale di € 242.356,34)

La Società, in liquidazione dal 12.9.2013, forniva servizi di supporto alle attività istituzionali delle Camere di commercio.



Deliberazione di Giunta camerale

Con deliberazione n. 222 del 21.11.2014 la Giunta della CCIAA di Treviso ha deliberato il recesso dalla Società, per motivazioni espresse nel provvedimento citato, cui si rimanda. Alla luce della fase liquidatoria, la liquidazione della quota è tuttora pendente.

Con Assemblea dei soci del 20 luglio 2023, è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2022: il bilancio chiude con un patrimonio netto negativo pari a € 36.067,00 e con una perdita d'esercizio di € 125.339,00, che viene riportata a nuovo.

Il Liquidatore evidenzia, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, che dei versamenti richiesti ai Soci e deliberati dall'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci 2013 e 2014 permane ancora un credito di € 406.989,00. Nel corso dell'esercizio 2018 i crediti verso i Soci sono aumentati di € 241.038,00 in seguito alla disposizione dell'Assemblea che, in sede di approvazione del Bilancio 2017, ha deliberato di versare i fondi necessari per coprire il patrimonio netto negativo e le future spese di gestione della fase liquidatoria pari rispettivamente a € 201.038,00 e a € 40.000,00: i crediti della Società verso i Soci e verso i Clienti raggiungono un ammontare molto rilevante, il cui incasso consentirà a Retecamere di disporre della liquidità utile per portare a termine la liquidazione.

Nel mese di luglio 2022, per evitare un contenzioso con un socio, si è perfezionato un accordo transattivo con la Camera di commercio di Roma con il quale vi è stato il saldo e stralcio di ogni reciproco diritto. Alla luce di questo accordo, Retecamere ha contabilizzato una sopravvenienza passiva per € 89.917,00 per la mancata realizzazione del progetto "Antiusura - Sportello di assistenza alle imprese", come contropartita si è aperto, quindi, un debito nei confronti della CCIAA di Roma. Successivamente si è provveduto a chiudere tutti i rapporti con la CCIAA in questione: crediti dati da fatture emesse per € 149.870,00, crediti da delibere assembleari (del 21 luglio 2014, 2 luglio 2015 e 18 luglio 2018) per € 94.227,00, debiti per note di credito emesse per € 30.561,00 e debiti per la mancata realizzazione del sopra citato progetto per € 89.917,00. Per chiudere questi rapporti si è utilizzato il fondo svalutazione crediti per € 22.481,00 e fondo svalutazione crediti verso soci per € 42.297,00, rilevando quindi in conto economico una perdita su crediti pari a € 58.843,00.

Nel corso del 2022 la Camera di commercio di Toscana Nord-Ovest (subentrata, a decorrere dal 30.06.2022, come titolare delle quote della Camera di Massa-Carrara) ha esercitato il diritto di recesso, così come consentito dall'art 8 dello statuto, con diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 C.C., non liberando, comunque, il recedente dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

Rimane, inoltre, ancora pendente il ricorso con cui Retecamere si è costituita in appello contro la sentenza n. 8093 del 20 aprile 2018 con cui il Tribunale di Roma ha integralmente rigettato le azioni nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Istituto Sviluppo Agro-Alimentare (oggi ISMEA) e di Buonitalia Spa in liquidazione, condannando altresì Retecamere alle spese di giudizio: la Corte d'appello aveva disposto la discussione orale nel mese di aprile 2023, ma ad inizio anno ha disposto che l'udienza venisse trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine di deposito di note di trattazione fino al giorno 20 aprile 2023.



Deliberazione di Giunta camerale

Essendo in ogni caso la Società già nella fase liquidatoria - con tempi di svolgimento lunghi al fine di salvaguardare il patrimonio societario - non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della conclusione della fase liquidatoria, ferma restando l'esigenza di porre particolare attenzione a quanto detto sopra.

SISTEMA CAMERALE SERVIZI s.c.r.l. (quota nominale di € 3.179,00 pari allo 0,08% del capitale sociale di € 4.009.935,00)

La Società, costituita nel 2013, esercita attività di supporto alle competenze delle Camere di commercio e del sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione delle semplificazioni per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Il 25 giugno 2020 si è completata la cessione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda degli studi al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e di contestuale cessione da parte dello stesso Centro Studi del ramo formazione a Si.Camera. La cessione si inserisce in una più complessa operazione di progressiva specializzazione delle società di sistema, con l'obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla legge. L'evoluzione delle società di sistema sta sempre più convergendo verso la creazione di veri e propri "hub" di professionalità, per offrire alle Camere competenze verticali, linee guida, servizi a valore e standard di riferimento, utili a soddisfare al meglio le esigenze dei committenti: da un lato viene concentrata l'attività di ricerca a forte contenuto professionale, in collegamento a rete con gli Uffici Studi delle Camere e delle Unioni Regionali, in un unico punto nazionale di convergenza delle competenze di analisi statistica ed economica - il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - come società di sistema specializzata nel settore; dall'altro si è raggiunto l'obiettivo di concentrare le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione in Si.Camera, in linea con le attività proprie della Società.

L'Ente camerale si avvale del servizio di formazione erogato dalla Società, acquistando annualmente un pacchetto di corsi su diverse materie per i propri dipendenti.

Nel corso del 2021 Si.Camera ha sottoscritto un'ulteriore quota del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne Srl, in seguito ad un aumento di capitale sociale riservato a nuovi Soci. Ha inoltre acquistato una quota di Inter.Cam. scrll, società consortile in house del Sistema



Deliberazione di Giunta camerale

camerale umbro che svolge servizi attinenti alla gestione delle attività di contatto con l'utenza, al supporto di tipo amministrativo, all'assistenza organizzativa, allo svolgimento di indagini statistiche ed al supporto operativo.

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a. (quota nominale di € 4.775,68 - n. 9.184 azioni del valore nominale di € 0,52 pari allo 0,362% del capitale sociale di € 1.318.941,00)

Tecnoservicecamere s.c.p.a. (così ridenominata con effetto dall'1.1.2011) è la società consortile di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di commercio italiane; la Società opera in linea con l'impostazione che le recenti norme sugli appalti pubblici hanno esplicitamente indicato. Tecnoservicecamere s.c.p.a. offre anche un servizio di supporto completo in tema di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

L'Ente utilizza i servizi della Società, verso corrispettivo, in quanto trattasi di materie complesse per le quali non esistono professionalità adeguate all'interno dello stesso.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA s.c.p.a. (quota nominale € 47.040,34, n. 157 azioni del valore nominale di € 299,62 pari all'1,970% del capitale sociale di € 2.387.372,16)

Società consortile delle Camere di commercio e riconosciuta dal MIMIT, creata per realizzare e gestire un sistema telematico per la contrattazione regolamentata dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. A tale scopo, BMTI fornisce agli operatori di mercato una piattaforma tecnologica che consente la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote; attraverso tale sistema di contrattazione, BMTI assicura efficienza e razionalità ai mercati, determinando in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. Recentemente la Società è stata individuata dal competente Ministero quale soggetto gestore delle CUN, commissioni uniche nazionali per la quotazione di prodotti agricoli, agroalimentari e ittici.



Deliberazione di Giunta camerale

L'Ente versa alla Società un contributo annuale. Nel 2022 la Camera si è avvalsa dei servizi di supporto tecnico, metodologico e operativo per le attività di rilevazione dei prezzi nella borsa merci di Treviso.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

UNIONCAMERE VENETO SERVIZI s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 21.790,00 pari al 21,790% del capitale sociale di € 100.000,00)

L'attività svolta dalla Società consisteva nella locazione di beni immobili propri e sublocazione (v. sede Unioncamere Veneto).

I Piani di Razionalizzazione di entrambe le Camere di commercio di Treviso e Belluno poi accorpate prevedevano la liquidazione della partecipazione nella società, successivamente però posta in liquidazione dal 25.11.2015, procedura tuttora pendente.

Il contratto di locazione sottoscritto dalla Società a fine 2021 per il primo piano dell'edificio Lybra prevedeva un canone annuale di € 70.884,00 oltre IVA; la società locataria, che risulta inadempiente per le spese condominiali e per i canoni di locazione da ottobre 2022, ha esercitato il diritto di recesso ex art. 4 L. 392/78. Il liquidatore sta definendo un piano di rientro con la locataria e la risoluzione consensuale del contratto, dal momento che la locataria non ha dimostrato i gravi motivi adottati nella comunicazione del recesso.

Dal 2020, a partire dallo stallo del mercato immobiliare causato dall'emergenza sanitaria da Covid 19, non erano stati pubblicati ulteriori bandi di vendita di tutto il complesso immobiliare; nel corso del 2022 è stato invece pubblicato un bando, scaduto a fine febbraio 2023, rimasto senza esito, pertanto, si sta proseguendo la ricerca di possibili acquirenti tramite canali diversi, pur riproponendo la pubblicazione dell'avviso di vendita nel corso del 2023.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile di € 28.709,00 che l'Assemblea ha deliberato di destinare a copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti.

La Società, infatti, incontra notevoli difficoltà per l'alienazione dell'immobile di proprietà sito in Marghera (VE), che consentirebbe di procedere alla chiusura della liquidazione, tenuto conto anche della posizione debitoria della stessa nei confronti delle Camere venete conseguente all'anticipazione finanziaria a suo tempo corrisposta per l'acquisto del medesimo immobile, per cui, l'andamento degli esercizi non consentono ancora di prevedere alcun rateo di restituzione.



Deliberazione di Giunta camerale

Non vi sono pertanto al momento motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della chiusura della fase liquidatoria, come già evidenziato nelle precedenti revisioni.

VENICEPROMEX - Agenzia per l'internazionalizzazione società consortile a responsabilità limitata in sigla "Venicepromex agenzia per l'internazionalizzazione s.c.r.l." (quota nominale per € 242.200,00 pari al 33,333% del capitale sociale di € 726.600,00)

La Società è stata costituita in data 24.11.2020 dalle Camere di commercio di Treviso - Belluno, Venezia-Rovigo e Padova, con il versamento di una quota di partecipazione in denaro al capitale sociale di pari entità per € 242.200,00.

Il capitale sociale al 31.12.2022 è di € 726.600,00, la partecipazione dell'Ente camerale di Treviso - Belluno è pari al 33,33%.

Nella Società risultano inoltre acquisite l'Associazione Nuovo Centro Estero, in seguito alla messa in liquidazione decisa dall'assemblea straordinaria in data 27.11.2020, e l'Azienda speciale Promex della CCIAA di Padova.

La Società ha come scopo lo svolgimento in forma associata delle funzioni di promozione economica collegate all'internazionalizzazione delle imprese dei territori delle camere associate.

In particolare, va ricordato che la costituzione di tale Società nasce dal protocollo di collaborazione approvato dai tre enti camerali per la realizzazione di un servizio associato e integrato per l'internazionalizzazione e il turismo, come approvato dalla Giunta con provvedimento n. 160 del 22.11.2019.

Inoltre, la Società cura i servizi previsti dagli accordi di programma tra Regione e le consorelle del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, quali orientamento ai mercati, incontri preparatori alle missioni imprenditoriali, organizzazione missioni imprenditoriali all'estero, organizzazione di *incoming* di operatori esteri e assistenza specialistica.

Le Camere socie sono tenute a versare un contributo consortile per la copertura delle spese di funzionamento e di incarichi specifici.

Nel corso del 2023 i soci hanno deliberato un aumento di capitale sociale di nominali € 3.700,00, sottoscritto interamente da Unioncamere Veneto insieme ad un sovrapprezzo di € 295,07, pertanto la partecipazione sociale delle tre Camere è diventata del 33,1645%, pari quota, e di Unioncamere Veneto con lo 0,5066%, con un capitale sociale aggiornato ad € 730.300,00.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).



Deliberazione di Giunta camerale

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

INNEXTA s.c.r.l. (quota nominale € 3.000,00, pari allo 0,980% del capitale sociale di € 306.000,00)

Con deliberazione della Giunta camerale n. 123 del 2.9.2021, la Camera di commercio ha aderito alla Società in argomento, sottoscrivendo la quota sopra citata.

L'Ente camerale ha ritenuto coerente, con i propri fini istituzionali, quelli previsti nell'oggetto sociale che consistono, come previsto all'art. 5 dello Statuto della Società, in:

“La Società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

La Società esercita le seguenti attività:

- a) promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;*
- b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;*
- c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;*
- d) supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;*
- e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;*
- f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;*
- g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non, in materia di credito e finanza;*
- h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, altre);*
- i) realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;*
- l) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.*



Deliberazione di Giunta camerale

A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive programmazioni annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci”.

La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, non ha scopo di lucro ed è “organismo di diritto pubblico”, è infatti un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto ad influenza pubblica dominante e istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

La Società ha capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata.

La Società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.

L’attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l’80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale.

I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’*“in house providing”*, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l’oggetto sociale.

Nel 2022 L’Ente ha versato la quota consortile richiesta e ha utilizzato con soddisfazione i servizi della Società; in particolare è stato realizzato un servizio di supporto per le piccole e medie imprese per la valutazione gratuita dell’assetto organizzativo, economico e finanziario aziendale per la prevenzione della crisi d’impresa.

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

Società locali

AER TRE - AEROPORTO DI TREVISO s.p.a. (quota nominale € 640.110,00 - n. 64.011 azioni del valore nominale di € 10,00 pari al 4,879% del capitale sociale di € 13.119.840,00)

L’attività svolta dalla Società consiste nell’esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull’aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull’aeroporto stesso.



Deliberazione di Giunta camerale

Il Piano di Razionalizzazione della ex CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della quota, analogamente a quanto deciso dal Comune di Treviso. Essendo stato introdotto dall'art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, il comma 569-bis all'art. 1 della L. 27-12-2013 n. 147 (ora abrogato ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.P.); l'Assemblea straordinaria della Società, tenutasi il 16.5.2016, aveva respinto la richiesta della liquidazione della quota dei due Enti. Detta deliberazione è stata impugnata congiuntamente dai due Enti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata delle imprese; il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza emessa il 18.6.2020, che ha:

- accertato la nullità della deliberazione assembleare della società Aeroporto Catullo di Treviso spa del 16.05.2016;
- accertato l'intervenuta cessazione delle partecipazioni societarie di Comune di Treviso e Camera di commercio di Treviso - Belluno in Aeroporto Catullo di Treviso spa;
- rigettato le altre domande proposte da parte attrice;
- compensato in ragione di 1/4 le spese di lite;
- condannato la Società a rifondere in favore di parte attrice la residua quota di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite, che si liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Il Giudice però ha rimesso alla Società il compito di quantificare la quota da rifondere.

La sentenza è passata in giudicato il 18 febbraio 2020 in quanto non appellata dalla Società.

Nel corso degli ultimi anni, anche in seguito alle nuove competenze delle Camere di commercio in materia di turismo attribuite dalla legge di riforma del 2019 e all'estensione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente alla provincia di Belluno, la partecipazione in società che gestiscono strutture ed infrastrutture di mobilità di persone e cose di interesse generale può considerarsi coerente con le funzioni camerali e pertanto il contesto di valutazione si presenta diverso da quello che ha portato alla valutazione del precedente piano di razionalizzazione approvato dalla ex Camera di commercio di Treviso.

C'è inoltre da evidenziare che dal 2016 la Società ha ottenuto ottimi risultati, grazie agli incrementi di movimentazione passeggeri e merci all'aeroporto di Treviso; tali risultati hanno purtroppo subito un arresto, facendo registrare perdite d'esercizio negli anni dell'emergenza sanitaria Covid – 19.

Dal 2022 la Società ha messo in atto un piano per recuperare i volumi di traffico pre-pandemia, anche attraverso il lancio di nuove rotte aeree. L'utile d'esercizio del 2022 evidenzia gli effetti positivi di tale strategia.

La partecipazione camerale ha quindi meritato un approfondimento, alla luce delle riconsiderazioni fatte, tenendo conto dei contenziosi in essere ma nello stesso tempo del significato che la partecipazione della nuova Camera di commercio di Treviso – Belluno potrebbe avere come elemento di raccordo tra la Società stessa, la sua attività caratteristica e le ricadute che potrebbe avere in termini di beneficio al movimento turistico generato dalla movimentazione crescente dei passeggeri.



Deliberazione di Giunta camerale

La Giunta, considerando l'interesse generale per il sistema economico dell'attività svolta dalla Società e l'utilità della partecipazione ai processi decisionali analogamente a quanto già deciso dal Comune di Treviso, con deliberazione n. 70 del 17.5.2021, cui si rimanda per le più esaustive motivazioni, ha deliberato di rinunciare agli effetti della sentenza n. 1625/2019 pubbl. il 18.7.2019 del Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese e di mantenere pertanto la partecipazione nella società Aer Tre S.p.A., fermo restando il rimborso delle spese di soccombenza (cosa peraltro già avvenuta).

Nel 2021 l'Ente ha esercitato il diritto di nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 24 dello statuto vigente, diritto comunque subordinato alla permanenza della partecipazione del Comune con una quota azionaria inferiore all'1% del capitale sociale.

Dal 2022 l'Ente camerale ha ripreso la partecipazione alle assemblee dei soci.

Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto deciso dalla Giunta nel corso del 2021, si propone il mantenimento della partecipazione.

ASCO TLC s.p.a (€ 39.121,77 - n. 60.000 azioni pari al 1,000% del capitale sociale di € 3.912.177,00)

Come previsto e precisato anche nella Delibera di Giunta n. 164 del 20 dicembre 2022 (provvedimento di razionalizzazione dell'anno scorso), nel contesto della medesima procedura di gara indetta da Asco Holding S.p.A. mediante conferimento di mandato e procura speciale ad Asco Holding S.p.A., la cessione di tutte le azioni possedute dalla Camera si è perfezionata in data 14 marzo 2023 con l'incasso del corrispettivo pattuito, pari ad € 404.000,00 e la sottoscrizione, in pari data, della scrittura privata autenticata dal dott. Maurizio Talice, Notaio in Treviso, suo repertorio n. 120912 e raccolta n. 40758 con la quale i soci hanno preso atto dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive apposte all'atto sottoscritto il 29 dicembre 2022 e dell'avvenuta conclusione dell'operazione di vendita delle azioni da parte della Camera e di Asco Holding S.p.A. alle società, rispettivamente, Acantho S.p.A. e Ascopiave S.p.A..

La cessione di questa partecipazione genera una plusvalenza nel bilancio camerale del 2023, pari alla differenza tra il corrispettivo pattuito (€ 404.000,00) e il costo fiscale della partecipazione detenuta (€ 82.241,81); tale plusvalenza verrà tassata con l'imposta sostitutiva del 26% ex art. 5 D.Lgs. 461/97.

CERTOTTICA s.c.r.l. (quota nominale di € 103.582,00 pari al 4,719% del capitale sociale di € 2.195.000,00)

L'attività svolta dalla Società consiste nel controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di controllo processi produttivi materiale ottico con impiego di strumenti ottici di precisione. Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la liquidazione della partecipazione, pari al 2,15% del capitale sociale, mentre la CCIAA di Belluno aveva ritenuto di mantenere la partecipazione pari al 2,41%.



Deliberazione di Giunta camerale

Alla luce dell'accorpamento tra i due enti ed in considerazione delle linee strategiche di intervento definite, si presenta oggi uno scenario diverso ove il ruolo della Società possa essere volano per il supporto alle imprese del settore dell'occhialeria in particolare del territorio bellunese.

Per tali considerazioni, in sede di revisione straordinaria 2017 di cui alla deliberazione n. 143/2017 citata, era stato deciso di mantenere l'intera partecipazione, revocando la decisione assunta dalla ex Camera di commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di Razionalizzazione. Va detto inoltre che la determinazione assunta è ulteriormente rafforzata nelle motivazioni in quanto, in sede di Unioncamere Veneto, i Presidenti delle Camere di commercio si sono posti come obiettivo l'individuazione di una maggiore sinergia e collaborazione tra i soggetti partecipati che si occupano di innovazione, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica alle imprese. Con nota del 7 dicembre 2018 il Presidente Pozza ha invitato i colleghi delle altre Camere venete ad assumere orientamenti in tal senso condivisi nell'ambito delle proprie revisioni delle partecipazioni societarie. L'operazione di sintesi ha richiesto un notevole impegno nelle trattative. Ciò ha indotto la Giunta camerale ad approvare con delibera n. 146 del 5 novembre 2019 un *"Atto di indirizzo della Giunta camerale in merito alla programmazione di iniziative strategiche volte alla integrazione societaria ed alla collaborazione operativa tra le proprie società partecipate T2i scarl, Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa e Certottica scrll"* con cui è stato disposto di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle tre società e dai Segretari generali delle Camere di commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare per addivenire a modalità di collaborazione più stringenti e coordinate.

Si tratta, è di tutta evidenza, di un'operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa, e gli sforzi sono tuttora incentrati nella possibilità di una sinergia tra le società Parco Scientifico Tecnologico s.c.p.a. e la controllata T2I s.c.a r.l. (di cui si dirà appresso). E' chiaro che se il processo individuato dovesse in qualche modo trovare delle difficoltà andrebbe ripensata la partecipazione camerale alla Società.

Nel corso del 2023 è stato, intanto, avviato il progetto di fusione che porterà all'incorporazione di Dolomiticert Scarl nella società Certottica Scrll. Si tratterà di una fusione per incorporazione di tipo semplificato, in quanto la Società controllante incorporerà la Società interamente controllata subentrando in tutti i suoi rapporti giuridici.

Con il perfezionarsi dell'operazione, la società Dolomiticert Scarl estinguerà i rapporti in essere, che saranno automaticamente trasposti in capo a Certottica Scrll. La Società incorporante assumerà pertanto i diritti e gli obblighi della Società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione e ciò anche nei confronti dei terzi.

La ratio dell'istituto consiste nella volontà di creare sinergie fra più aziende tale da avere un unico centro di imputazione, migliorando l'assetto logistico e delle funzioni aziendali, con una significativa riduzione dei costi amministrativi. L'operazione di fusione consentirà di ottimizzarne quindi la gestione operativa di tutta la struttura, rafforzandone, allo stesso tempo il posizionamento sul mercato e aumentandone la competitività.



Deliberazione di Giunta camerale

Si propone di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame in attesa delle determinazioni da assumere in base allo sviluppo dei progetti in corso.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA s.c.r.l. (quota nominale di € 1.572,14 pari al 5,769% del capitale sociale di € 27.250,01)

L'attività svolta dalla Società consiste nel promuovere, attraverso il reperimento di fondi comunitari e regionali, l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

L'Ente versa alla Società un contributo annuale, se deciso dall'assemblea.

Nell'ambito delle revisioni straordinaria 2017 e ordinaria 2018 (Delibere 143/2017 e 167/2018), cui si rimanda, la Società presentava criticità in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P., ma per fondate considerazioni richiamate nei rispettivi provvedimenti, cui pure si rimanda, si era deciso di rinviare ogni decisione al riguardo.

Successivamente, con l'intervenuta modifica all'art. 26 introdotta dalla legge di stabilità sopra richiamata, tale tipologia societaria viene esclusa dall'applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P.

Pertanto, si ritiene di poter confermare, visto l'intervento del legislatore sul tema, di mantenere la partecipazione.

LONGARONE FIERE DOLOMITI s.r.l. (quota nominale di € 46.800,00 pari al 13,846% del capitale sociale di € 338.000,00)

La Società esercita attività di gestione di spazi ed eventi fieristici, con particolare attinenza all'economia del territorio bellunese.

Tale attività è tra quelle richiamate all'art. 4, comma 6 T.U.S.P. ed è da considerarsi strategica per l'Ente al fine di valorizzare le produzioni locali e gli scambi commerciali.

In considerazione delle difficoltà finanziarie e del fatto che, nonostante le ripetute sollecitazioni fatte in passato affinché la Società si dotasse di un modello organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.Lgs. 231/2001, non è stata assicurata l'adozione di un Organismo di vigilanza, l'Ente camerale dal secondo semestre 2019 ha ritenuto di non intervenire alle assemblee ordinarie, essendo necessario cautelarsi contro il rischio di incorrere in responsabilità amministrativa di vario genere, compresa quella per reati eventualmente commessi nella gestione societaria.

Anche su sollecitazione camerale, è ancora in corso un confronto fra i Soci in merito alla riformulazione degli obiettivi strategici della Fiera, alla luce del particolare momento che sta vivendo tutto il sistema fieristico.

Negli ultimi anni la Società ha realizzato delle perdite, coperte con le riserve di patrimonio netto presenti a bilancio, derivanti dalla situazione generale dall'Emergenza Covid-19, che ha sensibilmente influito sull'attività fieristica.

A seguito della situazione in cui versa la Società, è stata indetta dalla CCIAA una riunione con le associazioni di categoria del territorio; gli esiti della stessa sono stati illustrati alla Giunta del 5



Deliberazione di Giunta camerale

ottobre 2022 e con provvedimento di pari data è stato delegato il Presidente a gestire i rapporti e ad assumere le determinazioni più adeguate all'efficace *governance* della Società in oggetto, prefigurando, in caso di persistenza della situazione attuale (sia per quanto riguarda il Board che per le progettualità della Società e la mancanza di nuovi soggetti interessati ad investire nella stessa), la dismissione della partecipazione detenuta.

Nel corso del 2022 l'Ente camerale ha ripreso la partecipazione alle assemblee dei soci.

L'Assemblea dei soci del 4 novembre 2022 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che per sanare la situazione economico - finanziaria, nel corso del 2023 sta proponendo ai soci un aumento di capitale sociale per capitalizzare la Società e redatto e aggiornato un piano di ristrutturazione per la riconversione della struttura e delle attività al fine di adattare il core business fieristico al mercato e alle esigenze delle aziende, in particolare quelle del territorio bellunese, soprattutto sviluppando i mercati esteri oltre che il turismo; la Giunta camerale con provvedimento in corso di pubblicazione ha confermato la disponibilità a partecipare al piano di ristrutturazione della Società nell'ambito delle vigenti disposizioni e nella misura in cui il progetto sarà condiviso con gli altri soci garantendo, pertanto, l'impegno alla continuità aziendale. E' stato chiesto inoltre un aggiornamento del Piano industriale del rilancio della società ed un impegno esplicito certificato dalla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra gli enti pubblici soci per garantire alla società la permanenza di talune manifestazioni che possano rendere sostenibile il bilancio della società.

Per tali motivazioni, in considerazione che l'Assemblea dei soci si è espressa in linea con gli indirizzi della Giunta camerale, la proposta è quella di mantenere la partecipazione riservandosi una valutazione ulteriore nel corso del prossimo esercizio. Resta inteso che se non si verificassero le condizioni poste nel corso dell'Assemblea dei soci anche l'impegno alla continuità aziendale sarebbe compromesso e quindi anche il Piano di rilancio della società sarebbe vanificato.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO s.c.p.a. (quota nominale € 58.050,00 - n. 11.610 azioni del valore nominale di € 5,00 pari al 7,142% del capitale sociale di € 812.745,00)

L'attività svolta dalla Società consiste nel promuovere una collaborazione attiva tra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo, per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della partecipazione, la Società però non riconobbe l'applicabilità del comma 569-bis (sopra ricordato per quanto riguarda la società AER TRE s.p.a.).

Non vengono versati contributi consortili.

Va considerato che il processo di riorganizzazione delle strutture partecipate dalle Camere di commercio che si occupano di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese, avviato a fine 2018, proprio in virtù delle nuove competenze affidate alle stesse dalla riforma a livello veneto è in fase avanzata (il primo esempio è stata la controllata t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l., che vede la partecipazione dell'Ente, di quello di Venezia Rovigo e di Verona). La Società negli ultimi esercizi ha avuto un risultato positivo.



Deliberazione di Giunta camerale

Il 1° settembre 2023 il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - ha trasmesso alla Società il D.M. prot. n. 1215 del 31 agosto 2023, con il quale il MIUR ha autorizzato la Società all'attivazione del corso di studi in "Design e Comunicazione" presso la sede di Padova a partire dall'anno accademico 2023/2024 e al conseguente rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello.

In seguito agli indirizzi strategici forniti con Delibera di Giunta n. 68 del 17.5.2021, congiuntamente alla Direzione di t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.a r.l. e di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., è stato avviato un percorso di collaborazione al fine di individuare un piano congiunto che possa approdare, una volta verificata la fattibilità e definita tecnicamente tramite una "due diligence" esterna, all'integrazione delle due società, e allo sviluppo di un possibile piano di integrazione con il Galileo Visionary District.

In data 31 gennaio 2022 è stata presentata, tramite t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.a r.l., la proposta del Piano di sviluppo della Fase Esecutiva dell'eventuale integrazione tra t2i s.c.a r.l. e la società Galileo VD, strutturata sulla base di quanto definito nella prima fase del progetto, ed in coerenza con le indicazioni ivi emerse. È inoltre stato proposto un possibile programma temporale dell'operazione con la valutazione dei diversi aspetti (piano industriale, valutazioni di concambio e soluzioni di *governance*), e l'identificazione degli *step* fondamentali e relativi passaggi decisionali.

Allo stato attuale, sono ancora in corso le valutazioni sul valore delle società stesse per predisporre il programma di integrazione.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2024 altre determinazioni in base al progetto di integrazione sopra descritto.

T2i - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE s.c.a r.l. (quota nominale di € 200.000,00 pari al 62,500% del capitale sociale di € 320.000,00) – società istituita il 2.1.2014 mediante conferimento delle ex CCIAA di Treviso e Rovigo delle proprie Aziende speciali Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione e che successivamente ha visto l'ingresso della CCIAA di Verona con il conferimento in denaro e della propria Azienda Speciale Verona Innovazione.

L'attività svolta consiste nel supporto, assistenza alle imprese nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e delle certificazioni di prodotto, nonché dello sviluppo della cultura dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione; è incubatore di impresa accreditato ai sensi del D.L. 179/2012.

La Società è controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno.

La Società (che si può configurare come SIG) è importante punto di riferimento a livello non solo locale per le imprese nell'ambito dei servizi sopra elencati e si sta proponendo come uno degli attori principali nell'ambito dello sviluppo dei P.I.D. (Punti Impresa Digitale), nel più ampio contesto del progetto nazionale "Impresa 4.0" e nella diffusione delle tecnologie digitali comprese quelle di base ed i programmi che favoriscono l'interazione tra la Comunità delle imprese e la Pubblica Amministrazione. Come noto, la Camera di commercio è impegnata anche in questo contesto



Deliberazione di Giunta camerale

essendo uno dei progetti posti alla base della decisione di incremento del diritto annuale anche per il triennio 2023-2025. La Società rappresenta uno strumento strategico per la realizzazione di tale progettualità.

Le Camere di commercio socie versano alla Società un contributo consortile annuo ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Nell'ultimo triennio la Società ha realizzato delle perdite di esercizio consistenti, derivanti dalla situazione generale di emergenza sanitaria Covid-19, che hanno sensibilmente intaccato il patrimonio netto. È stato adottato un piano di trasformazione strategica 2021 -2023 per passare da un modello economico ibrido (istituzionale e di mercato) ad uno sostanzialmente organizzato di mercato, per raggiungere una sostenibilità economica.

In seguito alle perdite degli ultimi tre anni il Consiglio di Amministrazione ha invitato i soci a valutare la ricapitalizzazione della Società, tenuto conto dei progetti di sviluppo approvati con il Piano di Rilancio 2023-2025.

Con assemblea del 19 giugno 2023, rep. 95353 del dr. Paolo Talice, Notaio in Treviso, i soci della partecipata hanno deliberato il ripianamento integrale delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale nominale sino ad € 320.000,00; contestualmente i Soci hanno deliberato l'aumento del capitale sociale ad € 750.000,00, oltre al riconoscimento di un sovrapprezzo di complessivi € 140.000,00 e alla redistribuzione paritetica delle quote di partecipazione.

La sottoscrizione e il versamento del capitale sociale nominale così aggiornato e del sovrapprezzo potevano avvenire entro il 31 ottobre 2023, termine successivamente prorogato al 20 dicembre 2023. Con la medesima assemblea in seduta straordinaria è stato rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha avviato un'attenta disamina della situazione aziendale, anche per aree di "business unit", al fine di valutare la sostenibilità dei singoli settori e permettendo al contempo di individuare le componenti di costo sulle quali intervenire e valutando altresì la possibile valorizzazione dei ricavi sulla base del *know how* acquisito e delle certificazioni di cui la Società è in possesso.

La proposta di integrazione tra t2i s.c.a r.l. e la società Galileo VD, già evidenziata anche nella revisione ordinaria annuale delle partecipazioni, prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) e approvata con provvedimento n. 164 del 20.12.2022, è in corso di aggiornamento. Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2024 altre determinazioni in base ai risultati che il progetto sopradescritto avrà prodotto.

Partecipazioni indirette

Per quanto sopra esposto, dal 2020 sono oggetto di ricognizione anche le partecipazioni indirette detenute, per quanto riguarda l'Ente, da società partecipate controllate (*in house* e non), sono precisamente:

Deliberazione di Giunta camerale

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE										
02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta -										
Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
Ind_1	01312720327	Aries srl	2018	Sistema camerale servizi srl	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	NO	SI	NO	NO
Ind_2	14847241008	Iconto srl	2018	Infocamere scpa	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	SI	SI	NO	NO
Ind_3	13564721002	Unimercaforum srl	2015	Sistema camerale servizi srl	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum	NO	NO	NO	NO
Ind_4	00790870257	Certottica scarl	1992	Parco Scientifico Tecnologico srl	0,20%	vedi scheda Dir_4	NO	NO	NO	NO
Ind_5	12620491006	SI Camera srl	2013	Isnart srl	0,08%	vedi Scheda Dir_13	NO	NO	NO	NO
Ind_6	04408300285	IC Outsourcing srl	2009	Infocamere scpa, Sistema camerale servizi srl	38,83%	vedi scheda Dir_6	NO	SI	NO	NO
Ind_7	02313821007	Infocamere scpa	1994	Tecnoserviccamere scpa, Borsa Merci Telematica Italiana scpa	0,00202%	vedi scheda Dir_7	NO	SI	NO	NO
Ind_8	08618091006	Retecamere srl in liquidazione	2005	Infocamere scpa	2,30%	vedi scheda Dir_12	NO	NO	NO	NO
Ind_9	03991350376	Ecocerved srl	1995	Infocamere scpa	37,80%	Attività e servizi in tema di ambiente	NO	NO	NO	NO
Ind_10	02968610309	I.ber srl	2018	Sistema camerale servizi srl	1,00%	Assistenza operativa al settore pubblico nell'ambito della promozione del territorio	NO	SI	NO	NO
Ind_11	02894610548	Intercam srl	2006	Sistema camerale servizi srl	4,00%	Sviluppo dell'informaticizzazione e servizi alle Camere di Commercio	NO	SI	NO	NO
Ind_12	07552810587	Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl	2019	Sistema camerale servizi srl, Borsa Merci Telematica Italiana scpa	0,80%	Promuovere e diffondere la cultura economica	NO	SI	NO	NO

Per ciascuna di tali partecipazioni **esclusivamente** indirette così come sopra individuate, (per la cui attività si rimanda alle schede contenute nell'allegato sub 2) al presente provvedimento), tenuto conto dell'attività coerente con gli scopi istituzionali dell'ente ed in particolare della partecipazione detenuta nelle società "tramite", non emergono elementi per valutare azioni diverse da quelle del mantenimento, ferma restando la facoltà di esprimersi in occasioni di eventuali diverse proposte che emergessero dalle stesse.

A conclusione di tale estesa trattazione, la relazione sintetica dell'esposizione sull'andamento delle procedure di razionalizzazione nel corso del 2022 è contenuta nell'allegato sub 1) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Per ciascuna di tali società sopra elencate, come detto, sono state predisposte schede analitiche riassuntive contenenti i dati previsti dal T.U.S.P. oggetto di valutazione (appunto utilizzando il modello proposto dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie come sopra citato), trasmesse ai Consiglieri e Revisori unitamente all'ordine del giorno, le quali costituiranno, unitamente alle altre informazioni derivanti dalle decisioni assunte, la relazione tecnica ed allegate sub 2) al presente provvedimento di cui formano parte integrante. In base a tali criteri, prioritario quello strategico di cui agli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., verificata la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all'art. 20, si potrà giungere ad una decisione circa il mantenimento, razionalizzazione (in termini di riorganizzazione o



Deliberazione di Giunta camerale

coordinamento), dismissione della partecipazione. Esse saranno completate in base alle decisioni assunte in questa sede.

La Giunta, fatta propria la presente Relazione illustrata dal Segretario Generale, deve ora valutare le singole partecipazioni ed in particolare quelle per le quali emergono elementi per una revisione delle decisioni assunte con le revisioni precedenti, alla luce del quadro normativo e del contesto attuale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 21/2023 che riporta in allegato la nuova struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");



Deliberazione di Giunta camerale

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);

ATTESO che la Camera di commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - c) la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 174 e ss. del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

VISTE la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. per il 2017 e quelle ordinarie per il 2018-2021 inviate alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al Mise, nonché, visto il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo ove si prevede che tali provvedimenti costituiscono aggiornamento del Piano di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, sono stati pure comunicati al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;



Deliberazione di Giunta camerale

ATTESO che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione n. 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di commercio del Veneto e che, per quanto riguarda l’Ente, non sono emersi rilievi, se non un invito all’attenzione sulle società in fase di liquidazione;

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno la Camera di commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2020-2022, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro (ex art. 26, comma 12 – quinquies del medesimo T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2018 – 2022), tenuto conto dell’art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l’art. 26, comma 6, del T.U.S.P. che prevede la non applicazione dell’art. 20 del medesimo alle società di cui all’art. 4, comma 6, a seguito della modifica introdotta che dall’art. 1, comma 724, L.



Deliberazione di Giunta camerale

30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi in sostanza i GAL, come indicato nelle premesse;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la Camera di commercio di Treviso – Belluno, istituita con D.M. 1.4.2015, è divenuta operativa dal 16.5.2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio camerale e che essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici, economici e finanziari alle accorpate Camere di commercio di Treviso e di Belluno;

RICHIAMATI i piani operativi di razionalizzazione già adottati ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ante accorpamento, con deliberazioni della Giunta di Treviso n. 32/2015 e della Giunta di Belluno n. 18/2016, ed i risultati dagli stessi ottenuti che sono stati approvati dalle stesse Giunte rispettivamente con deliberazioni n. 40/2016 per Treviso e n. 18/2016 per Belluno, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P.;

VISTO il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane, il quale ridefinisce i compiti degli enti, mantenendo determinate funzioni e attribuendone di nuove;

RITENUTO che la valutazione delle partecipazioni possedute vada ora effettuata, alla luce del nuovo contesto normativo e funzionale in cui le Camere di commercio si trovano oggi ad operare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come descritto in premessa e riportato negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la società Aeroporto di Treviso Spa, la Giunta, considerando l'interesse generale per il sistema economico dell'attività svolta dalla società, come illustrato nelle

Deliberazione di Giunta camerale

premesse, e l'utilità della partecipazione ai processi decisionali, analogamente a quanto già deciso dal Comune di Treviso, con deliberazione n. 70 del 17.5.2021, cui si rimanda per le più esaustive motivazioni, ha deliberato di rinunciare agli effetti della sentenza n. 1625/2019 pubbl. il 18.7.2019 del Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese e di mantenere pertanto la partecipazione nella società Aer Tre S.p.A., fermo restando il rimborso delle spese di soccombenza (cosa peraltro già avvenuta);

VISTA la deliberazione della Giunta n. 146 del 5.11.2019 ove è stato formulato atto di indirizzo consistente nel:

- promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle Società “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.”, “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” e “Certottica s.c.r.l.”, e dai Segretari generali delle Camere di commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare;
- proporre ai direttori di “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.” e “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” di programmare per il 2020 un percorso di collaborazione al fine di addivenire ad un'integrazione giuridica tra le due strutture;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. 68 del 17.5.2021 con cui sono state meglio precisate le modalità per un'oculata valutazione economica volta al perfezionarsi dell'integrazione tra “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.” e “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.”;

CONSIDERATO che il percorso di integrazione tra le società sopraccitate richiede necessariamente tempo per la complessità del progetto avviato;

RILEVATO che vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni “indirette” detenute per il tramite delle società partecipate “*in house*”, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, con la quale ha illustrato i più recenti indirizzi del MEF e della Corte dei Conti, i quali precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica dell'approccio seguito nel piano di razionalizzazione precedentemente, che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del Codice Civile, per cui, alla luce delle nuove interpretazioni nell'attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico;

RILEVATO peraltro che, per quanto riguarda le partecipazioni “indirette” riportate nelle premesse, detenute per il tramite di società “*in house*” del sistema camerale, rispondono ai requisiti di legge per il loro mantenimento e comunque, per la minimale partecipazione detenuta dall'Ente nelle società “tramite”, sarebbe ben difficile influire su processi decisionali differenti;



Deliberazione di Giunta camerale

CONDIVISE quindi e fatte proprie complessivamente le valutazioni espresse dal Segretario Generale nella Relazione;

CONSIDERATI altresì gli esiti delle azioni intraprese a seguito delle ricognizioni sulle partecipazioni al 31.12.2022, di cui allegato sub 1), gli aggiornamenti, ove significativi, sull'andamento 2023 delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 e delle proposte di decisioni, come esposte per ogni singola posizione;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di approvare le proposte di mantenimento e di intervento delle partecipazioni camerali esposte in premessa e rappresentate nella ricognizione effettuata dal Segretario Generale;
2. di approvare la Relazione sui risultati della razionalizzazione dell'anno precedente, deliberata con provvedimento n. 164 del 20.12.2022, come da allegato sub 1) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'allegato sub 2) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale e in particolare:
 - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute dalla Camera di commercio di Treviso - Belluno alla data del 31.12.2022;
 - il mantenimento delle partecipazioni possedute nelle società *in house providing* e nelle società locali senza interventi di razionalizzazione;
 - le azioni di razionalizzazione individuate nella scheda di riepilogo, con particolare attenzione alla posizione di Retecamere s.c.r.l. in liquidazione e Unioncamere Veneto Servizi s.c.r.l. in liquidazione, per quanto espresso in premessa;
4. di prendere atto dell'alienazione della quota di partecipazione in Asco TLc s.p.a. nell'esercizio 2023;
5. di comunicare al MEF con modalità telematiche ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;



Deliberazione di Giunta camerale

6. di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo oltre che al MIMIT ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. n. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016;
7. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO

Romano Tiozzo "Pagio"

IL VICEPRESIDENTE

Nadia Zampol

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.